



**- RIFERIMENTI NORMATIVI -**

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n° 286**

**"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"**

..... Omissis .....

**Art. 7**

**- Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (T.U.L.P.S. - art. 147 R.D. 18 giugno 1931, n° 773) -**

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, [o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze]<sup>(\*)</sup> ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
- 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremilacinquecento euro (\*\*).

(\*) *Disposto abrogato dall'art. 1184 Legge n° 296/2006.*

(\*\*) *Come modificato dal D.L. n° 123 del 15/09/2023, convertito da Legge n° 159 del 13/11/2023, art. 1 comma 1°.*

**D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445**

**"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"**

..... Omissis .....

**Art. 76**

**- Norme penali -**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

**R.D. 19 ottobre 1930, n° 1398 "Codice Penale"**

**LIBRO II - Dei delitti in particolare**

**TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica**

**CAPO IV - Della falsità personale**

..... Omissis .....

**Art. 495**

**- Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri -**

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

- 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
- 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'Autorità giudiziaria da un imputato, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

**Art. 496**

**- False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri -**

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione.

Nota [§]: **ATTENZIONE:** Ai sensi dell'Art. 7 D.Lgs. n° 286/1998, la comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza in triplice copia, di cui una, timbrata dalla predetta autorità, viene trattenuta dal dichiarante.

Ai sensi dell'Art. 38 D.P.R. n° 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente.

Nell'interesse del dichiarante, si invita ad allegare alla presente comunicazione anche una fotocopia di un documento di identità della persona ospitata.